COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AD ENTI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI BENI IMMOBILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

- Approvato con Delibera dal Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2024;
- Pubblicato al n°79 dell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22/01/2025 al 06/02/2025

Comune di San Gavino Monreale

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE AD ENTI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI BENI IMMOBILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

Approvato con Deliberazione della C.C. n. __ del __/__/2024

Esecutivo dal __/__/2024

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO 3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI 3
ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI 3
ART. 4 - IMMOBILI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE 4
ART. 5 - BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE 4
ART. 6 - CONTENUTO DELL'ISTANZA 6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE 7
ART. 8 - LA CONCESSIONE IN USO 8
ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 9
ART. 10 - DECADENZA, REVOCA E RIACQUISIZIONE 10
ART. 11 - RECESSO 11
ART. 12 – IMMOBILI NON ASSEGNATI 11
ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO 11
ART. 14 - RINVIO 12
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 12
ART. 16 – DISCIPLINA TRANSITORIA 12

ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, il presente Regolamento disciplina la materia dell'assegnazione e dell'utilizzo degli immobili comunali ad enti ed organismi senza scopo di lucro, come di seguito definiti, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di San Gavino Monreale riconosce il ruolo centrale degli enti e organismi senza scopo di lucro presenti ed operanti sul territorio comunale, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce, anche mediante forme di collaborazione, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, il Comune di San Gavino Monreale intende disciplinare, attraverso il presente regolamento, l'utilizzo di beni immobili ricompresi nel proprio patrimonio e/o nella disponibilità dell'Ente in favore di enti e organismi che perseguono per statuto finalità di interesse collettivo, senza fine di lucro, che esercitano la propria attività nel territorio comunale nei settori: ambientale, artistico, culturale, sociale, civico, sportivo e in qualunque altro settore di rilevante interesse per la comunità locale.
3. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'Ente, al fine di sostenere e incentivare, attraverso vantaggi economici concessi nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune.
4. La gestione del patrimonio immobiliare comunale è ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, pubblicità, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse, nel rispetto dello Statuto e della normativa in vigente.

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. Possono beneficiare della concessione in uso temporaneo dei beni immobili di proprietà e/o nella disponibilità dell'Ente gli enti ed organismi, quali associazioni (riconosciute e non), associazioni sportive dilettantistiche, onlus, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso, comitati, fondazioni, dotati o meno di personalità giuridica, eventualmente ricompresi tra gli Enti del Terzo Settore, che perseguono per statuto finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro, e che esercitino la propria attività nel territorio comunale, nei settori ambientale, artistico, culturale, sociale, civico, sportivo e in qualunque altro settore di rilevante interesse per la comunità locale.
2. I suddetti soggetti dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo comunale delle associazioni secondo le rispettive peculiarità e settori di appartenenza (sociale, culturale e ricreativo, sportivo).
3. Sono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni e gli enti religiosi per uso di culto, le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli

interessi economici degli associati e le associazioni i cui statuti prevedano clausole discriminatorie per l'ammissione, in contrasto con lo Statuto e regolamenti dell'Ente o le norme vigenti.

ART. 4 - IMMOBILI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune di San Gavino Monreale possiede e/o detiene differenti unità immobiliari ricomprese nell'elenco in allegato che, qualora non suscettibili di utilizzazione per i fini istituzionali dell'Ente, possono essere concesse in uso ai soggetti di cui all'art. 3. L'elenco ricomprende, a titolo esemplificativo, gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente che possono essere concessi in uso, pertanto il medesimo è suscettibile di successivi aggiornamenti e/o integrazioni, come definito in allegato al bando pubblico di assegnazione.
2. L'Ente può assegnare in concessione i suddetti beni immobili di sua proprietà e/o nella sua disponibilità giuridica, non utilizzati per fini istituzionali, ai soggetti destinatari del presente regolamento per lo svolgimento delle loro attività statutarie, tese al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La concessione degli immobili in favore dei soggetti di cui all'art. 3 è disposta, per periodo massimo di 5 anni, attraverso apposito bando pubblico redatto ai sensi del presente regolamento.
4. Prima della pubblicazione del bando pubblico i Servizi interessati redigono, secondo gli indirizzi della Giunta Comunale, l'elenco delle unità immobiliari suscettibili di assegnazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco precisa per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica, le eventuali destinazioni specifiche che la Giunta comunale intenda privilegiare, nonché l'indicazione del canone di concessione e l'ammontare del rimborso forfettario delle utenze idrica ed elettrica, calcolati secondo le disposizioni del presente regolamento. L'elenco potrà contenere eventuali immobili, non fruibili al momento della pubblicazione del bando ma che l'Ente prevede di rendere disponibili durante il periodo di vigenza del medesimo.

ART. 5 - BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. A Seguito della definizione dell'elenco delle unità immobiliari suscettibili di assegnazione, gli uffici competenti provvedono ad emanare un apposito bando pubblico per la concessione in uso temporaneo dei medesimi immobili, per periodo massimo n. 5 anni.
2. Nei tempi e con le modalità definite dall'apposito bando pubblico i soggetti interessati potranno presentare istanza per la concessione in uso delle unità immobiliari messe a disposizione o per il rinnovo delle medesime, qualora già assegnatari e con concessione in scadenza, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
3. L'istruttoria delle istanze pervenute è gestita da un'apposita commissione giudicatrice nominata dai settori interessati.
4. A conclusione dell'istruttoria, l'Ente pubblica la graduatoria dei soggetti richiedenti in ordine al punteggio determinato secondo i criteri definiti dal bando pubblico, in ossequio all'art. 9 del presente regolamento. I suddetti soggetti potranno esprimere, in ordine di graduatoria, la preferenza per uno degli immobili suscettibili di assegnazione, in ragione delle attività sociali perseguite e della loro corrispondenza con l'eventuale destinazione specifica prevista nell'elenco redatto secondo gli indirizzi della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4.

5. Al fine di razionalizzare l'assegnazione degli immobili con superfici più ampie – previamente individuati in sede di approvazione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 4 - i richiedenti dovranno indicare in maniera esaustiva le motivazioni per le quali necessitano di tali spazi, in ragione delle attività che saranno esercitate nell'immobile e del numero dei soci. L'Ufficio interessato dovrà valutare l'effettiva attinenza tra le attività che saranno esercitate in favore della cittadinanza e la dimensione degli spazi richiesti in assegnazione. Qualora il Servizio non reputi adeguata la richiesta dell'immobile indicato, invita, con propria nota motivata, il soggetto richiedente ad individuare un nuovo immobile.
6. A termine dell'abbinamento degli immobili rispetto alla graduatoria approvata, l'Ente pubblica l'elenco delle assegnazioni aggiudicate, indicando il periodo di decorrenza delle medesime.
7. La concessione degli immobili e degli spazi dell'Ente non può avere durata superiore ai n. 5 anni, salvo istanza di rinnovo. Le istanze di rinnovo costituiscono titolo preferenziale, a parità di punteggio e salve le valutazioni di cui all'art. 5, comma 5, per l'assegnazione della medesima unità immobiliare.
8. L'Ente non procederà alla concessione di immobili qualora l'uso proposto risulti incompatibile con le finalità istituzionali e/o statutarie del soggetto richiedente, ovvero qualora, a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalle informazioni dichiarate, risulti dimostrato che l'associazione persegua direttamente o indirettamente finalità lucrative.
9. Qualora nel periodo di vigenza delle assegnazioni dovessero rendersi disponibili delle unità immobiliari a seguito di decadenza, rinuncia, mancata assegnazione, l'Ente procederà mediante scorrimento della graduatoria vigente. Nel caso di immobili di nuova disponibilità indicati nell'Elenco approvato ai sensi dell'art. 4, comma 4, i medesimi saranno assegnati attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente, dando priorità ai soggetti che, secondo l'ordine della graduatoria, seppur già assegnatari di altri locali, manifestino la volontà di occupare tali ambienti. Nel caso in cui un soggetto già assegnatario di un immobile manifesti la volontà di occupare i nuovi immobili resi disponibili, dovrà contestualmente liberare gli spazi precedentemente concessi, che saranno assegnati con scorrimento della medesima graduatoria. La concessione degli immobili assegnati con le predette modalità avrà durata pari al tempo residuo in relazione alla scadenza dei n. 5 anni previsti dal bando.
10. Al fine di definire la più ampia fruizione degli immobili messi a disposizione dall'Ente, e di promuovere le sinergie tra i soggetti beneficiari, il bando dovrà prevedere un maggior punteggio per i soggetti che presenteranno istanza per la condivisione degli spazi in accordo con altri soggetti. Nel caso specifico la convenzione sarà siglata dai soggetti che condividono il medesimo spazio, i quali saranno obbligati in solido a corrispondere il canone e la quota forfettaria relativa alle utenze.
11. Sono esclusi dall'assegnazione degli immobili tutti i soggetti di cui all'art. 3 che:
    a. risultino debitori o morosi nei confronti dell'Ente;
    b. abbiano liti pendenti nei confronti dell'Ente;
    c. nel quinquennio precedente siano stati interessati da un provvedimento di revoca di assegnazione per inadempimento agli obblighi contrattuali;
    d. a seguito di comunicazione dell'Ente non abbiano provveduto ad uniformarsi agli obblighi contrattuali nei tempi indicati dal Servizio interessato;
    e. siano stati interessati da sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano di contratte con la Pubblica Amministrazione;
    f. abbiano omesso di indicare l'eventuale precedente detenzione di immobili comunali e di farsi carico dei relativi oneri;
    g. non siano in regola con il saldo del canone e/o delle utenze secondo le quote definite dalla Giunta Comunale nei rispettivi periodi di riferimento e non abbiano concordato un piano di rateizzo del debito. Qualora il soggetto non rispetti le scadenze del predetto piano di rateizzo del debito, il Servizio incaricato provvede alla revoca della concessione accordata.

12. In via straordinaria, per sopravvenute esigenze ampiamente motivate e documentate, connesse a progetti di particolare rilevanza e in relazione a un concreto e attuale interesse dell'Amministrazione rispetto ai compiti istituzionali, si potrà procedere all'assegnazione di immobili in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento. Tali assegnazioni straordinarie riconducibili ai casi sopra citati, potranno essere disposte in ragione di conforme atto di indirizzo motivato da parte della Giunta Comunale nella quale siano enunciate le reali, concrete e non derogabili necessità e opportunità riconducibili all'assegnazione, nonché la durata della medesima. Il Settore competente, verificata la conformità dell'atto di indirizzo, dispone la concessione con proprio atto amministrativo e provvede alla stipula di apposita convenzione.

ART. 6 - CONTENUTO DELL'ISTANZA

1. I soggetti interessati a partecipare al bando per la concessione degli immobili comunali devono presentare istanza al protocollo dell'Ente, attraverso la modulistica predisposta dai servizi interessati.
2. Nello specifico, in considerazione della peculiarità del soggetto richiedente e della finalità statutaria, l'istanza deve contenere, mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente:
    a. denominazione, forma giuridica, generalità e recapito del soggetto richiedente e del relativo legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
    b. indicazione in merito all'uso e alla destinazione dei locali richiesti motivando in modo specifico l'eventuale richiesta degli immobili con più ampia superficie, al fine di consentire la valutazione di cui all'art. 5, comma 5, per i quali il richiedente si impegna, a munirsi delle relative autorizzazioni al funzionamento, ai sensi delle norme vigenti;
    c. elenco e la descrizione delle attività svolte nel quinquennio precedente;
    d. relazione illustrativa del programma relativo all'anno in corso e delle successive annualità oggetto di concessione;
    e. assenza di fini di lucro;
    f. eventuali affiliazioni a organismi e associazioni operanti nel ramo di attività svolta;
    g. numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
    h. avvenuta iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o, qualora istituiti, ad altri registri nazionali di pari rilevanza;
    i. avvenuta iscrizione per l'anno in corso all'Albo comunale delle associazioni, secondo le rispettive peculiarità e settori di appartenenza (sociale, culturale e ricreativo, sportivo);
    j. bilancio consuntivo/rendiconto al 31/12 dell'anno precedente;
    k. elenco di altri benefici e/o agevolazioni economiche accordate nell'anno precedente e quello in corso (contributi economici, fruizione di impianti sportivi comunali, ect.);
    l. indicazione in merito alla disponibilità all'utilizzo condiviso dell'immobile, con l'indicazione di una o più associazioni con le quali si intende condividere gli spazi;
    m. dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
    n. copia dell'atto di costituzione e delle eventuali trasformazioni;
    o. copia dello statuto o regolamento e delle norme secondo le quali il soggetto non persegue fini di lucro;

3. Le associazioni di recente costituzione, in relazione alla lettera c) potranno presentare un elenco di attività svolte non inferiore ad un'annualità.
4. Il soggetto richiedente può allegare alla domanda qualsiasi documentazione ritenuta utile per ottenere il beneficio.
5. Nel caso in cui venga effettuata l'opzione per l'utilizzo condiviso, la domanda deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle altre associazioni interessate, che dovranno produrre le dichiarazioni e i documenti elencati.
6. La sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo deve risultare all'atto di presentazione dell'istanza di assegnazione, nonché dalla documentazione allegata alla stessa, e deve permanere per tutta la durata della concessione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In considerazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della Legge 241/1990 la concessione degli immobili iscritti al patrimonio comunale e/o detenuti dall'Ente è improntata al principio del buon andamento della P.A. e ai criteri economicità ed efficienza, pertanto la concessione degli immobili comunali si intende di norma a titolo oneroso e il relativo canone è determinato nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
2. Detti beni immobili, al fine di garantire il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'interesse della collettività, sono concessi ad un canone unico quantificato a mq, valido per tutti gli immobili, determinato sinteticamente dal settore tecnico comunale, in ragione della tipologia di immobile e delle condizioni dei medesimi. Ulteriori riduzioni del canone potranno essere determinate dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo comma 5, in considerazione del comma 1.
3. Al fine di ottimizzare la distribuzione degli spazi, il canone andrà parametrato alla superficie concessa e alle condizioni degli immobili. Nel caso di immobili nella disponibilità del Comune di San Gavino Monreale in forza di contratto di locazione onerosa, il canone di riferimento è il canone pagato dall'Ente salvo le riduzioni previste ai sensi del comma 5. Nel caso di immobili disponibili in forza di contratto di comodato tra l'Ente e un diverso soggetto, potrà essere previsto un canone parametrato in considerazione delle eventuali spese e oneri sostenuti dall'Ente.
4. Gli uffici dell'Ente, in virtù dei consumi precedentemente registrati e/o stimati, definiscono una quota forfettaria onnicomprensiva per il rimborso delle utenze idrica ed elettrica, al fine di agevolare la ripartizione dei costi tra i beneficiari assegnatari, in funzione delle superfici occupate
5. Con proprio atto di indirizzo la Giunta comunale, determina le percentuali di riduzione del canone determinato sinteticamente dal settore tecnico ai sensi del comma 2. Tali riduzioni potranno essere graduate secondo le seguenti differenziazioni:
   - associazioni con fini istituzionali riconducibili agli interessi generali o diffusi in ambito cittadino o nella comunità locale di riferimento o comunque agli indirizzi generali o settoriali della Giunta comunale e che rivolgono prevalentemente la propria attività e svolgono iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.
   - associazioni con fini istituzionali solo parzialmente riconducibili agli interessi generali o diffusi in ambito cittadino o nella comunità locale di riferimento o comunque agli indirizzi generali o settoriali della Giunta comunale o che rivolgono solo in misura limitata la propria attività in favore della comunità locale.

6. Al momento dell'assegnazione il Servizio determina il canone definitivo applicando ai valori determinati ai sensi del comma 2 le percentuali di riduzione stabilite dalla Giunta comunale ai sensi del comma 5.
7. Nei casi stabiliti dalla legge ovvero, quando sia perseguito e ampiamente documentato un effettivo interesse pubblico in termini di servizi essenziali e/o primari offerti all'Ente o alla collettività, che sia equivalente, o superiore, al valore economico della concessione, la Giunta comunale potrà prevedere la concessione in comodato gratuito, prevendo l'abbattimento integrale del canone. Nei suddetti casi di effettivo interesse pubblico in termini di servizi essenziali e/o primari offerti all'Ente, l'Amministrazione comunale potrà farsi carico dei costi delle utenze, tale opzione dovrà essere dettagliatamente motivata e giustificata.

ART. 8 - LA CONCESSIONE IN USO

1. La concessione è disposta formalmente dal Servizio interessato, attraverso apposita convenzione tra le parti. La concessione ha una durata massima di anni 5 (cinque), non tacitamente rinnovabile, con possibilità di rinnovo secondo la procedura prevista dal presente regolamento.
2. La convenzione è stipulata con scrittura privata tra le parti, con oneri a carico del soggetto concessionario.
3. La convenzione, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, deve contenere i seguenti i criteri e prescrizioni:
   - l'espressa indicazione degli specifici fini per i quali lo spazio viene concesso, previa acquisizione di specifica autorizzazione al funzionamento quanto previsto dalle norme in vigore;
   - la durata della concessione non superiore a anni cinque, la decorrenza e il divieto di rinnovo tacito;
   - l'impegno a detenere per tutta la durata della concessione i criteri ed i requisiti per godere dell'assegnazione concessa;
   - il divieto di utilizzo dei locali per finalità non ricomprese tra le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte alla collettività;
   - il divieto assoluto di subconcessione o di utilizzo, seppur temporaneo, da parte di soggetti terzi;
   - l'assunzione della manutenzione ordinaria degli spazi assegnati, nonché l'impegno a tenere puliti ed in ordine gli ambienti ad uso comune;
   - stipula di apposita di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e contro rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili;
   - l'assunzione della responsabilità civile per danni causati a terzi limitata alla responsabilità derivante dalla custodia del bene concesso;
   - l'assunzione della responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle eventuali attrezzature messe a disposizione;
   - l'impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature eventualmente assegnate nel medesimo stato nel quale sono stati ricevuti;
   - l'impegno a corrispondere il canone di concessione e il rimborso delle spese relative ai consumi idrici ed elettrici secondo le quote forfettarie definite dall'Ente, salvo le eccezioni di cui all'art. 7;
   - pagamento della cauzione, pari ad una annualità del canone di concessione, a garanzia contratto;

- l'impegno a trasmettere ai settori interessati, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione consuntiva delle attività dell'anno precedente, contenente in particolare il numero e la descrizione delle attività svolte in favore della collettività;
- l'espressa accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nella convezione e di tutte le norme di cui al presente regolamento;
- l'esplicito riferimento che tutte le addizioni e/o migliorie che il soggetto affidatario vorrà apportare all'immobile concesso, dovranno essere preventivamente richieste in via formale all'Ente, più nello specifico all'Ufficio Patrimonio, e preventivamente accordate dal medesimo ufficio;
- acquisizione alla proprietà comunale, al termine della concessione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso con esclusione di ogni diritto a rimborso o indennizzo di sorta, salvo richiesta da parte dell'Ente di ripristino delle condizioni originarie;
- il divieto di introdurre apparecchiature e strumentazioni elettriche senza autorizzazione scritta da parte dell'Ente;
- l'impegno ad accettare e garantire pronta e l'immediata disponibilità in relazione ad eventuali verifiche da parte dei servizi interessati per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione, nonché valutare lo stato manutentivo e gestionale (pulizia e decoro) dell'immobile concesso e degli ambienti ad uso comune, o per valutare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti.

4. In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione possono essere previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
5. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare i locali nei limiti dell'atto di concessione, usando le parti comuni della struttura ed i servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze di tutti gli utilizzatori. Negli immobili concessi, è assolutamente vietato fumare.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il bando di selezione dovrà prevedere che le istanze pervenute vengano valutate dai servizi interessati in funzione dei criteri di seguito elencati.
2. Sono oggetto di valutazione, nell'ordine:
   a) le finalità statutarie e il settore di attività;
   b) le finalità della concessione ed i servizi erogati in ragione dell'assegnazione di un immobile;
   c) le attività programmate per l'anno in corso;
3. l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o, qualora istituiti, ad altri registri nazionali di pari rilevanza;
4. il grado di radicamento sul territorio comunale;
5. il numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente (in caso di nuova costituzione indicare i soci iscritti in data precedente alla pubblicazione del bando);
6. la continuità dell'attività societaria e l'anzianità dell'associazione;
7. Le finalità statutarie e il settore di attività dovranno essere valutati privilegiando, in sede di attribuzione del punteggio, il seguente ordine:

a) attività di cura e assistenza sociale e socio-sanitaria (assistenza sanitaria, prevenzione e tutela della salute, nelle varie fasi della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell'assistenza, nei confronti di anziani, disabili, soggetti affetti da ritardi/disturbi mentali o da dipendenze patologiche, soggetti affetti da patologie gravi o croniche, soggetti in altre situazioni di possibile disagio o emarginazione); cura e assistenza ai minori; attività di sostegno alle politiche familiari;
b) protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani e della cittadinanza, cooperazione e solidarietà;
c) attività ricreative e sportive; attività creative, artistiche, musicali e di intrattenimento; attività finalizzate alla diffusione della cultura, all'organizzazione di eventi culturali, alla tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali; attività educative, formative e di sensibilizzazione; tutela ambientale e fruizione dei beni ambientali, difesa degli animali. Tra queste, un punteggio maggiore andrà attribuito a quei soggetti che documentino lo svolgimento di attività istituzionali con la partecipazione o il coinvolgimento di minori, disabili, soggetti affetti da ritardi/disturbi mentali o da dipendenze patologiche, soggetti affetti da patologie gravi o croniche, soggetti in altre situazioni di possibile disagio o emarginazione.
d) attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche.

8. Andranno favorite, con specifico punteggio premiante, le associazioni che manifestano la disponibilità all'uso condiviso con altre associazioni.
9. I settori interessati determinano nel bando lo specifico punteggio da attribuire a ciascuno dei suddetti elementi oggetto di valutazione e le relative graduazioni.
10. Le istanze presentate saranno esaminate e valutate da apposita commissione giudicatrice nominata da settori interessati.
11. Quanto disposto col presente articolo non si applica alle assegnazioni ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali.
12. In ossequio al principio di rotazione, a parità di requisiti non costituisce criterio preferenziale l'occupazione in atto, a qualsiasi titolo, di uno spazio comunale, salvo sia presentata istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 5, comma 7.

ART. 10 - DECADENZA, REVOCA E RIACQUISIZIONE

1. La decadenza dell'assegnazione è disposta dall'Ufficio competente in caso di mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi imposti al concessionario dal presente regolamento, dall'atto di concessione e/o delle norme in vigore. La decadenza dal beneficio comporta la risoluzione del relativo atto di concessione.
2. La decadenza dell'assegnazione dell'immobile è disposta qualora venga accertata una delle seguenti situazioni:
   a) il soggetto assegnatario perda uno o più dei requisiti essenziali e dei criteri di assegnazione previsti dal presente regolamento;
   b) il soggetto assegnatario venga sciolto;
   c) il soggetto assegnatario non eserciti alcuna attività per almeno n. 6 mesi;
   d) il soggetto assegnatario ceda i locali, anche in parte, a terzi;
   e) i locali vengano usati per scopi diversi da quelli individuati in fase di concessione o non si disponga dell'autorizzazione al funzionamento qualora prevista dalle norme in vigore;
   f) il mancato rispetto delle norme contenute nell'atto di concessione e nel presente regolamento;

g) qualora l'ente assegnatario non presenti, dopo essere stato formalmente messo in mora, la documentazione richiesta dell'Ente;
h) qualora il soggetto beneficiario non abbia provveduto ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'immobile nei tempi indicati dal servizio interessato, oppure abbia eseguito lavori di modifica dei locali assegnati non preventivamente concordati ed autorizzati dall'Ente;
i) per morosità in relazione al canone di concessione e al rimborso forfettario delle utenze idrica ed elettrica, fatta salva la possibilità di rateizzazione del debito;
j) qualora il soggetto, a seguito di approvazione di un piano di rateizzo del debito, non rispetti le scadenze delle rate accordate.

3. Il Comune di San Gavino Monreale ha, inoltre, la possibilità di revocare l'assegnazione e riacquisire la piena disponibilità dei locali quando lo impongano ragioni di pubblico interesse dandone comunicazione con un preavviso di n. 30 giorni, ovvero in un termine più breve, qualora ricorrano anche motivate ragioni di urgenza. Qualora i locali concessi siano individuati quale sede di seggio elettorale, il concessionario provvederà a liberarli, e non utilizzarli, nei tempi indicati dall'Ente.
4. Il soggetto dichiarato decaduto dal beneficio, o per cui è stata predisposta la revoca, dovrà provvedere all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose.

ART. 11 - RECESSO

1. L'assegnatario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione dandone comunicazione motivata all'Ente con un preavviso di almeno n. 30 giorni.

ART. 12 – IMMOBILI NON ASSEGNATI

1. Qualora a conclusione della procedura di assegnazione risultino ancora degli immobili disponibili nonostante la compiuta soddisfazione delle richieste presentate, previo avviso pubblico, gli stessi potranno essere concessi a soggetti di cui all'art. 3 a fronte di richiesta contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 6.
2. Qualora a seguito dell'avviso del comma 1 risultino più richieste di assegnazione, le stesse andranno valutate secondo i criteri di cui all'art. 9, dando comunque preferenza a soggetti che non siano già assegnatari di altra sede.
3. La concessione ai sensi del presente articolo avrà durata pari a quella residua prevista dal bando.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare periodicamente verifiche al fine di accertare lo stato di conservazione degli spazi assegnati, il rispetto delle modalità e delle finalità di utilizzo degli stessi da parte del concessionario, anche al fine di verificarne la sotto utilizzazione, la mancata utilizzazione, per accertare l'operatività dell'associazione, per verificare l'eventuale fruizione non prevista contrattualmente da parte di terzi non autorizzati e per tutti i casi vietati o comunque sanzionati ai fini del presente regolamento.

ART. 14 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano l'attività dell'amministrazione comunale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Le disposizioni del Regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano a tutte le concessioni rilasciate e a tutti i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.

ART. 16 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le eventuali assegnazioni o concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla loro naturale scadenza, che se successiva alla data di scadenza del bando di assegnazione adottato ai sensi del presente regolamento, è prorogata fino al termine di scadenza delle assegnazioni medesime.